



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA**

**SEZIONE A1**

**Si comunica a:**

**DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6  
PRESSO "GLOBOCONSUMATORI"  
ALESSANDRIA  
AL**

---

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
PIAZZA LIBERTA', 17  
15121 ALESSANDRIA  
AL**

---

**Comunicazione di cancelleria  
Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: in data : **31/12/2020**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

**OLIVERI GIANCARLO**

Difeso da:

*Resistente Principale*

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Alessandria 31/12/2020

  
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

1. nato ad Acqui Terme (AL)

ivi residente in

elettivamente

domiciliato in Alessandria, via Cremona n. 6, presso Alessandria Globoconsumatori

Onlus, in proprio come per legge.

RICORRENTE

Contro

PROVINCIA DI ALESSANDRIA (C.F. 80003870062), in persona del Presidente p.t.

RESISTENTE

Oggetto: opposizio

istrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "Si chiede in via preliminare, emettere ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento impugnato, sanzioni e pene accessorie: (...) voglia Lei Sig. Giudice di Pace emetterne giudizio motivato, per la nullità dell'atto e degli atti consequenziali in quanto illegittimi, che come tale esonera la necessaria presenza del ricorrente o suo delegato, volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE:

Con ricorso depositato il 25.6.2020

chiedeva l'annullamento del

verbale n. A3031 n. Verbali 3171/2020 elevato il 29.01.2020 dalla Polizia Provinciale



di Alessandria, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 CdS, accertata a mezzo apparecchiatura elettronica di rilevamento.

Il ricorrente deduceva una serie articolata di argomentazioni a sostegno della propria opposizione: mancanza di omologazione della apparecchiatura utilizzata, insufficienza della prova fotografica della infrazione (in quanto non evidenzia la strada in cui sarebbe stata commessa la stessa), illegittimità del segnale di avvertimento della presenza del rilevatore, mancato presidio della Polizia Locale, tardività della notificazione del verbale, in quanto avvenuta il 26.5.2020 a fronte di un accertamento risalente al 29.01.2020.

La Provincia non si costituiva, ed ometteva il deposito della documentazione richiesta ex art. 7/7 D.L.vo 150/2011.

Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.

L'Amministrazione non ha assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente in quanto, omettendo di produrre certificato di taratura ed omologazione non ha dimostrato la legittimità del procedimento sanzionatorio e quindi della propria pretesa punitiva.

Si osserva infatti che per giurisprudenza ormai pacifica (che prende le mosse da Corte Cost. sentenza n. 113/2015) è illegittimo il verbale della Polizia Stradale che accerta la violazione dei limiti della velocità se lo strumento utilizzato per il controllo elettronico non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, ovvero se manca la prova della loro effettuazione.

Restanti motivi assorbiti.

Pare opportuna la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Visto l'art. 7 D.L.vo 150/2011 **accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale**  
**opposto.**

Spese compensate.




Alessandria. 3/11/2020.

Depositato in cancelleria oggi  
Alessandria il 3/11/2020

IL GIUDICE DI PACE

*Sc*



Il Giudice di Pace

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Carlo ...

GLOBOCONSUMATORI.IT